



CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Tra

- La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito per brevità denominata "LND", domiciliata presso la propria sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, c.f. 08272960587 in persona del dr. Felice Belloli che interviene in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 9 del regolamento della LND;
- L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale € 760.536.443,42 al 31/12/2010, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Paolo D'Alessio a ciò autorizzato con delibera del 9 aprile 2014;

premessi che

- L'ICS, istituito con legge 24 dicembre 1957, 1295, ha natura di ente pubblico economico e persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività o ad esse complementari;
- L'ICS concede contributi negli interessi sui finanziamenti destinati all'impiantistica sportiva utilizzando le disponibilità di un Fondo speciale di titolarità dello Stato costituito presso l'ICS medesimo;
- LND costituisce la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e rappresenta le

CA 8

società e le associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle di calcio femminile, calcio a cinque e beach soccer organizzandone i campionati attraverso le sue strutture competenti avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.


- LND per il tramite delle sue divisioni, dei suoi comitati regionali, delle delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi dipartimenti, gestisce anche l'attività del settore giovanile e scolastico e costituisce la base del calcio italiano, annoverando oltre 14 mila società ed oltre 1 milione e 200 mila tesserati. LND è la famiglia dilettantistica più grande d'Europa, opera e promuove i valori della lealtà sportiva, del rispetto delle regole e della solidarietà sociale.

- LND ha il compito di tutelare, migliorare e promuovere il calcio dilettantistico e gli interessi generali e collettivi dei propri associati in ogni sede, nel rispetto dei suoi fini istituzionali ed in continuità con l'azione fin qui intrapresa dagli organi di Lega, concorrendo all'individuazione dei canali di finanziamento in grado di assicurare ai propri associati le migliori condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e finanziarie connesse alle attività sportive esercitate.

Le parti condividono la necessità di sviluppare ogni sinergia per favorire, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie, interventi sull'impiantistica sia pubblica che privata destinata alla pratica del calcio dilettantistico, al fine di favorire la maggiore diffusione della pratica del calcio sul territorio nazionale ed una pratica sportiva sicura in impianti moderni ed efficienti ed una gestione meno onerosa degli stessi.

A tal fine, per un più efficiente soddisfacimento delle esigenze finanziarie della LND la presente Convenzione prevede inoltre la possibilità per la stessa di ottenere anticipazioni relative a:

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 "Legge Melandri" ed assegnate alla LND;



- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni.

Le parti concordano infine sul fatto che l'investimento nel settore degli impianti sportivi destinati al calcio dilettantistico possa giovare di un'apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dai predetti soggetti pubblici e privati per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'efficientamento energetico di tali impianti.

Tutto ciò premesso e considerato si addviene tra la LND e l'ICS alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono:

Art.1

L'ICS, nel limite della somma complessiva di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) si impegna a concedere a favore della LND, dei propri associati e degli Enti locali proprietari di impianti sportivi concessi in uso e/o in gestione a società e associazioni sportive appartenenti alla LND, appositamente indicati dalla stessa, mutui per lo sviluppo della pratica e dell'impiantistica sportiva destinata al calcio dilettantistico, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI.

Tali mutui saranno finalizzati ad interventi strutturali concernenti la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto delle attrezzature, il miglioramento, la ristrutturazione, l'efficientamento energetico, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva calcistica ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

Sarà inoltre possibile mettere a disposizione della LND le risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Per le predette finalità la LND potrà ottenere anticipazioni relative a:

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one on the left and one on the right, both slanted downwards.

- crediti rivenienti dalla mutualità prevista dal decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 “Legge Melandri” ed assegnate alla LND;
- contratti di sponsorizzazione stipulati dalla LND con soggetti ad elevato *standing*;
- proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai Campionati di calcio dilettantistici o altre competizioni;

L'intervento dell'ICS avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione.

Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'ICS, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.

Art.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'ICS il quale terrà presente, nei casi previsti, il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI.


Gli interventi dell'ICS riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'ICS in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari.

Art.4

L'ICS concederà ai soggetti previsti all'art.1 della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui allo Statuto dell'ICS, per interventi strutturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di utilizzo del Fondo, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà



detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, 2° comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'ICS si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

Art.5

La LND potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per il calcio, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione.


Le parti pubblicizzeranno il presente accordo sui propri siti web attraverso un apposito banner nella home page ed una conseguente pagina web in cui si illustrino le principali caratteristiche dei mutui agevolati dell'Istituto e le relative modalità di accesso ed i contenuti della convenzione.

Al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle società ed associazioni della LND, la stessa si rende disponibile a fornire ad ICS informazioni relative ad analisi di mercato ed analisi sullo stato dell'impiantistica di propria competenza che ICS utilizzerà per analisi dedicate all'elaborazione di prodotti finanziari specifici relativi agli interventi previsti nella convenzione.

Le parti valuteranno inoltre la possibilità di sviluppare congiuntamente, anche mediante il ricorso a sponsorizzazioni, iniziative di divulgazione dei contenuti dell'accordo o progetti finalizzati allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica secondo criteri di sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Art.6

L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art.4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di



successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ICS.

Art.7

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'ICS.

Art.8

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'ICS, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'ICS e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 18/12/2014

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente

Dr. Felice Belloli

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo D'Alessio





Piano dei Tassi e contributi

Mutui a tasso fisso

ENTI LOCALI

Durata	IRS	Spread
Fino a 10 anni	7 anni	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	10 anni	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	12 anni	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	15 anni	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	IRS	Spread (*)
Tutte le durate	IRS di durata pari a quella del mutuo	

(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%

Mutui a tasso variabile

ENTI LOCALI

Durata	Euribor	Spread
Fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,60%
Oltre 10 anni e fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi 360	1,90%
Oltre 15 anni e fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,00%
Oltre 20 anni e fino a 25 anni	Euribor a 6 mesi 360	2,10%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali

Durata	Euribor	Spread (*)
Tutte le durate	Euribor a 6 mesi 365	

(*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%



**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL
SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI
D'INTESA**

Mutui a Enti Locali	0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata dell'ammortamento
---------------------	--

Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali	1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'1,00%
--	---

16/09/2014

ef

